

TRIBUNALE DI COSENZA

- Sezione lavoro -

RICORSO EX ART. 414 CPC

PER: MONTEROSSO CONCETTA, nata a Spezzano Albanese (CS) il 9/5/1952 e ivi residente alla Via Vignale n. 18, CF. MNTCCT62E49I895P, rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Valentina Gemma Filardi, CF. FLRVNT83L65C349P e Maria Francesca Monterossi, CF. MNTMFR83L61D086Q, elettivamente domiciliata, presso lo Studio del primo in Cosenza, Via Capoderose n. 3 (Studio Legale Clausi);

PEC: avv.valentinagemmafilardi@pec.giuffre.it e mariafrancesca.monterossi@pec.it;

FAX: 0981-22182 per notifiche e comunicazioni

Ricorrente

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE CALABRIA (CF. 97036700793), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza;

Resistenti

NEI CONFRONTI DI: tutti i docenti iscritti nella classe di concorso per l'accesso ai ruoli del Personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, e nei corrispondenti elenchi ai fini dell'insegnamento di sostegno, delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nella III Fascia delle graduatorie dell'Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, valide per il triennio 2014/2017, classe di concorso della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, e nei corrispondenti elenchi ai fini dell'insegnamento di sostegno, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente;

Resistenti

*** **



ESPOSIZIONE DEI FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO

1. La ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella Scuola d'Infanzia e nella Scuola Primaria, dopo aver sostenuto, con esito favorevole, il concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con D.D. del 06.04.1999 ai fini abilitativi per l'accesso ai ruoli provinciali del Personale docente della Scuola d'Infanzia e della Scuola Primaria nella Regione Calabria (**all. 1**) e, ancor prima, per effetto del conseguimento del Diploma magistrale presso l'Ex Istituto e Scuola Magistrale – Paritaria Potestio (oggi Centro Studi Potestio - Ist. Psicoped. Potestio) (CS), nell'anno 1983, come da certificazione che si produce (**all. 2**).

2. Il diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 è a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*.

Il suo valore abilitante è stato definitivamente affermato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 (**all. 3**), pubblicato sulla GU n.111 del 15.05.2014, sulla base del parere 4929/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001-2002.

3. L'odierna ricorrente era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento" (GAE) del Personale docente ed educativo.

Detta graduatoria è unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza dapprima biennali, e poi, triennali (ex art. 1, comma 4, D.L. n. 97 del 2004).

4. Nondimeno, il Decreto Ministeriale n. 235/2014 del 1 aprile 2014 (**all. 4**), nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del Personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014-2017, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati, non ha previsto la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come la ricorrente, del diploma di maturità magistrale, continuando ad ignorarne la riconosciuta validità come titolo abilitante.



In altre parole, il MIUR, sebbene il riconoscimento del diploma di maturità magistrale ai fini dell'inserimento nelle GAE fosse già avvenuto prima dell'emanazione del D.M. n. 235/2014, ha con questo ultimo decreto, di fatto, precluso alla ricorrente (e a chi come lei aveva conseguito il diploma di maturità prima dell'a.s. 2001/2002) la possibilità di iscriversi nelle GAE, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

5. Con sentenza n. 01973 del 17 febbraio 2015, il Consiglio di Stato, sul presupposto che il diploma magistrale costituisce titolo abilitante, ha però annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (**all. 5**).

6. Tale sentenza ha efficacia *erga omnes* in quanto il decreto impugnato è atto a contenuto generale ed inscindibile; l'annullamento ha quindi effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

7. Il mancato inserimento della ricorrente nelle GAE è pertanto illegittimo.

8. Allo stesso modo illegittima è l'impossibilità per la ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla L. 107/2015, atteso che la legge consente la presentazione della domanda solo ai *“soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge (16.07.2015), nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”*.

Rispetto a tale piano, si rileva che nessun effetto ha sortito la diffida del 14.08.2015 (**all. 6**) con cui la ricorrente chiedeva di essere ammessa al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, considerata anche la presenza in graduatoria (**all. 7**).

9. Per queste ragioni, alla Sig.ra Monterossi non rimane che ricorrere di fronte al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro al fine di veder tutelate tutte le proprie ragioni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata



RICORRE

all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia accertare il diritto della ricorrente:

- a essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del Personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, e nei corrispondenti elenchi ai fini dell'insegnamento di sostegno, per la classe di concorso della Scuola di Infanzia e della Scuola Primaria, per il triennio 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione di tale diritto;
- e a essere ammessa al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge n. 107/2015, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione di tale diritto;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, in solido, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali, classe di concorso scuola per l'infanzia e scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato



numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet delle Amministrazioni locali di competenza, nella specie: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con sede in Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.istruzione.calabria.it/> o altro meglio individuato e Ufficio VII Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, con sede in Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.csa.cs.it/> o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U., mentre, al contrario, il sito istituzionale dei Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto, mediante notifica a mezzo ufficiale giudiziario di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati, disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell'Ufficio Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza o su altri meglio individuati.



In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

1. Certificato MIUR;
2. Autocertificazione relativa al conseguimento di diploma magistrale della ricorrente;
3. Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014;
4. Decreto MIUR n. 235 del 01.04.2014;
5. Sentenza Consiglio di Stato n. 01973/2015;
6. Domanda di ammissione piano straordinario assunzioni a tempo indeterminato di cui alla L. n. 107/2015. Diffida ad adempiere;
7. Stralcio prova iscrizione Gae (Scuola Primaria e Infanzia).

Si chiede altresì ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato.

Si dichiara che il valore della causa è inferiore ad € 1.100,00. La materia oggetto di causa è diritto del lavoro. Il contributo unificato dovuto è pari al 50% di € 43,00 (€ 21,50).

Cosenza, 31/5/2016

Avv. Valentina Gemma Filardi

Avv. Maria Francesca Monterossi

